

ni del Credito Fondiario del Banco di Napoli, sarà goduto da tutti gli utenti iscritti nell'ultima lista regolarmente approvata. Tali terreni vengono divisi in quarti ed ogni anno va a maggese un quarto.

ART. 2° = Dal 1° al 12 marzo di ogni anno, previo avviso al pubblico, gli utenti dovranno fare domanda all'Università Agraria per concorrere alla ripartizione del terreno seminativo.

Il solo fatto della non avvenuta richiesta o fatta dopo il periodo prescritto, porta la conseguente volontaria rinuncia alla ripartizione della terra.

ART. 3° = La ripartizione del quarto a maggese verrà il 15 marzo fatta per famiglie e l'assegnazione ad esse in superficie del terreno da seminare sarà proporzionato al numero dei componenti la famiglia stessa con esclusione di coloro che non coltivino direttamente la quota loro assegnata.

ART. 4° = Una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione fra gli utenti procederà alla divisione del terreno a norma dell'art. 3 e dopo che ciascun utente abbia estratto a sorte il numero della partita.



ART. 5° = Fatto il sorteggio e assegnato il terreno seminativo a ciascuna famiglia, gli utenti potranno subito cominciare i lavori di maggese e proseguirli ad uso e stile d'arte, secondo le consuetudini della buona arte agraria, lasciando incolti i soli appezzamenti di terreno che non si prestino alla semina.

ART. 6° = Chiunque dopo domandato e sorteggiato il terreno si rifiutasse al ricevimento della quota o non la seminasse dovrà sempre pagare la corrisposta attribuita alla sua quota essendosi obbligato col fatto stesso della domanda e del sorteggio.

ART. 7° = Il seme per la coltivazione dei quarti a maggese e a colto anticipato dal Credito Fondiario del Banco di Napoli a tempo debito, verrà ripartito fra le famiglie dei coltivatori secondo l'assegnazione del terreno di cui all'art. 3°.

ART. 8° = E' proibito a ciascun utente di cedere o di alienare sia in tutto che in parte a favore di altrui la propria quota di terreno, dovendo la concessione ritenersi assolutamente personale per sorteggiato, senza che altri in qualunque tempo e per qualsiasi ragione vi si possa sostituire. L'Ammini-

strazione eserciterà perciò la più rigorosa sorveglianza, ed ogni utente potrà denunciare simili contravvenzioni.

ART. 9° = Ai contravventori del precedente articolo sarà ritirata la terra ed assegnata ad altri che ne fossero sprovvisti con preferenza a quelli che avessero famiglia più numerosa e bisognosa.

ART. 10° = Per il godimento dei diritti civici di semina ciascuna famiglia verserà annualmente un contributo sociale da stabilirsi dalla Rappresentanza degli utenti tenuto conto dello stato economico dell'Ente e delle eventuali azioni di rivendicazioni di diritti civici.

===0000000%0000000===

Del legnatico

=====

ART. 1° = Tutti i cittadini iscritti nella lista degli utenti potranno raccogliere nelle macchie la legna dolce viva e morta: della legna forte e delle piante di alto fusto potranno raccogliere soltanto quella caduta naturalmente o per forza dei venti.



ART. 2° = I carri, le barrozze ed i veicoli in genere nel praticare la macchia dovranno percorrere la carareccie attualmente esistenti e quelle che in seguito fossero stabilite. Il ricaccio della legna dalla Macchia alle carareccie dovrà farsi a spalla o con bestie da soma.

ART. 3° = Il diritto di raccogliere la legna è ristretto esclusivamente all'uso domestico della famiglia di ciascun utente.

E' proibito adibirla per uso industriale e di farne commercio fuori territorio. E' solo permesso di vendere in paese la legna a soma.

La raccolta della legna per uso domestico si potrà fare tanto direttamente dall'utente, quanto per mezzo di un suo incaricato.

ART. 4° = Perchè la sorveglianza da parte degli agenti possa essere efficace sono vietati depositi di legna fuori dell'abitato.

ART. 5° = Verrà corrisposto un annuo contributo che verrà determinato dalla Rappresentanza degli utenti, tenuto conto del consumo che fa ciascuna famiglia della legna.